

Residenza governativa
Piazza Governo
telefono 091 814 43 20
fax 091 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

**Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona**

Bellinzona, 28 agosto 2007

Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato

La Pianificazione ospedaliera LAMal del Canton Ticino è stata approvata dal Consiglio federale

Il Consiglio federale ha confermato integralmente la Pianificazione ospedaliera stabilita dal Gran Consiglio con Decreto legislativo del 29 novembre 2005.

Con due decisioni del 22 agosto 2007 da parte del Consiglio federale è stata approvata definitivamente la pianificazione degli istituti sanitari autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

L'aggiornamento della Pianificazione ospedaliera del Canton Ticino deciso dal Gran Consiglio era infatti rimasto sospeso in seguito a due ricorsi inoltrati al Consiglio federale da parte di due istituti che non venivano più riconosciuti: quello della Humaine Clinica Sementina SA e quello della Clinica Alabardia a San Nazzaro (Clinica Santa Rita SA, Sonvico).

Per quanto concerne la Humaine Clinica Sementina SA, tenuto conto che la ricorrente in data 15 gennaio 2007 ha ritirato il ricorso amministrativo, il Consiglio federale ha deciso che il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa è stata stralciata dai ruoli.

Nel frattempo, per decisione del suo Consiglio di amministrazione, la Clinica ha già cessato la sua attività a partire dal 1. novembre 2006.

Per la Clinica Alabardia il Consiglio federale ha invece respinto il ricorso contro la decisione del Gran Consiglio di non più riconoscerla nella Pianificazione. In sintesi, il Consiglio federale ha avallato la decisione del Gran Consiglio per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, per quanto riguarda la composizione dell'autorità cantonale che ha esaminato e deciso la pianificazione (in particolare per la non astensione dal voto di deputati coinvolti a vario titolo negli istituti sanitari del Cantone), il Consiglio federale ritiene che la procedura seguita dal Gran Consiglio non sia stata arbitraria, ma corretta. Questo sia relativamente all'applicazione del diritto di procedura cantonale, sia rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Costituzione federale.

L'Autorità federale, dopo aver ricordato le istruzioni vincolanti imposte al Cantone con la sua decisione del 3 maggio 2000, sottolinea poi come la pianificazione contestata dalla ricorrente sia stata largamente legittimata tramite un'ampia discussione che ha coinvolto nell'ordine: la Commissione per la pianificazione sanitaria, le Conferenze regionali della sanità, il Consiglio di Stato, la Commissione speciale per la pianificazione ospedaliera nonché lo stesso Gran Consiglio.

“Il Consiglio federale non riscontra carenze metodologiche o di coerenza nella pianificazione ticinese nel settore della psichiatria. Al contrario, si può confermare

una certa continuità, raggiunta soprattutto tramite lo sforzo di considerare sempre gli stessi fattori e gli stessi obiettivi. Visto tutto quanto precede non è possibile affermare che nel Cantone Ticino vi siano delle carenze nel settore psichiatrico. Il fatto che il Cantone abbia fatto delle riduzioni proprio in questo settore è comprensibile” (pag. 20 Decisione CF).

Negli ultimi capitoli della sua decisione, dedicati ai criteri utilizzati (economia di scala, concentrazione degli istituti) e alla parità di trattamento, l’Autorità federale sottolinea come le scelte del Cantone siano motivate oggettivamente e concretamente.

Adoperando questi criteri, tra l’altro approvati dalla giurisprudenza, il Cantone adempie al compito di pianificare in modo trasparente e razionale. La sua scelta non è arbitraria e regge ad un esame alla luce della LAMal.

Per ulteriori informazioni:

signora Patrizia Pesenti, Presidente del Consiglio di Stato, tel. 091 814 38 65.